



**ASSESSORATO REGIONALE AL LAVORO, ISTRUZIONE, DIRITTO ALLO STUDIO, FORMAZIONE
PROFESSIONALE E ORIENTAMENTO, PROFESSIONI, PREVIDENZA COMPLEMENTARE E INTEGRATIVA**

P.F. LAVORO E FORMAZIONE

PROCEDURA OPERATIVA PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DELL'ELENCO REGIONALE DEI SOGGETTI ACCREDITATI AI SERVIZI PER IL LAVORO

Versione 2

**ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA DISCIPLINA PER
L'ACCREDITAMENTO DEI SERVIZI PER IL LAVORO DELLA REGIONE MARCHE**

CON L'ASSISTENZA TECNICA DI





Luogo di emissione Ancona	Numero 191/SIM	Pag. 5
	Data 21/05/2014	

Indice

Indice	5
1. Riferimenti normativi e principi alla base del sistema di accreditamento	6
2. Requisiti dei richiedenti	6
3. Modalità di accesso al sistema e validità dell'accREDITAMENTO	6
4. Il sistema dei controlli per il rilascio ed il mantenimento dell'accREDITAMENTO	7
4.1 Istruttoria per il rilascio dell'AccREDITAMENTO	7
4.2 Controlli per il mantenimento dell'accREDITAMENTO	7
4.3 Disciplina dei controlli ed evidenze per il rilascio ed il mantenimento dell'accREDITAMENTO	7
5. Interazione con il sistema pubblico dei servizi e con gli attori della rete	12
6. Monitoraggio e valutazione delle prestazioni erogate	13



Luogo di emissione	Numero	Pag. 6
Ancona	Data	

1. Riferimenti normativi e principi alla base del sistema di accreditamento

La Regione Marche promuove e favorisce cooperazione tra i servizi pubblici per l'impiego e gli operatori pubblici e privati, autorizzati e accreditati ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità con gli indirizzi regionali sul Sistema dei Servizi per il Lavoro, di cui alla Legge regionale 25 gennaio 2005, n. 2 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).

Attraverso l'istituto dell'accreditamento, introdotto dalla D.G.R. n. 1583 del 25 Novembre 2013 *"Disciplina per l'accreditamento dei servizi per il lavoro della Regione Marche"* così come rettificata con successiva DGR n. 546 del 12/03/2014, la Regione Marche riconosce ad un operatore privato, l'idoneità a partecipare attivamente al sistema regionale dei servizi per l'impiego, erogando sul territorio regionale e/o provinciale le prestazioni dei servizi per il lavoro, anche mediante l'utilizzo di risorse pubbliche.

L'istituto dell'accreditamento deve garantire il rispetto degli standard individuati dalla Regione Marche per i soggetti che operano nell'erogazione delle prestazioni dei servizi pubblici per il lavoro, attraverso il Masterplan dei Servizi per l'Impiego regionali.

Presso la struttura regionale competente in materia di lavoro è istituito l'Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro, di seguito denominato Elenco regionale. L'iscrizione nell'Elenco regionale, ordinata secondo una progressione alfabetica, è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti di cui al Capo II della Disciplina di accreditamento dei servizi per il lavoro.

Il presente documento integra e dettaglia alcuni aspetti introdotti dalla D.G.R. n. 1583 del 25 Novembre 2013, così come rettificata con successiva DGR n. 546 del 12/03/2014, alla quale il soggetto richiedente accreditamento dovrà fare riferimento durante tutto il processo di richiesta ed ottenimento dell'iscrizione all'Elenco.

2. Requisiti dei richiedenti

Ai soggetti che fanno domanda di accreditamento viene richiesto di possedere requisiti relativi sia ad aspetti giuridici che finanziari, nonché tecnici ed organizzativi per l'organizzazione dei servizi e delle prestazioni da erogare.

Detti requisiti sono esplicitati dal Capo II della Disciplina, agli artt. da 4 a 8.

Ai sensi dell'art. 11 – comma 3 della Disciplina, tutti i soggetti in possesso di autorizzazione nazionale ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n.276 all'articolo 4 e 5 o in possesso di autorizzazione regionale ai sensi della Legge Regionale 25 gennaio 2005, n.2, articolo 11 e successive modifiche e integrazioni, qualora intendano procedere con la richiesta di accreditamento per l'erogazione dei servizi per il lavoro nella Regione Marche, sono tenuti alla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui agli artt. 5 – 6 – 7 e 8 della Disciplina, mentre per quanto riguarda i requisiti di cui all'articolo 4 sono tenuti ad attestare, anche mediante dichiarazioni sostitutive rese ai sensi della vigente normativa, l'iscrizione nell'Elenco di cui al D.Lgs. 276/03.

Ai sensi dell'art. 11 – comma 4 della Disciplina, tutti i soggetti in regolare possesso dell'accreditamento regionale per la formazione, qualora intendano procedere con la richiesta di accreditamento per l'erogazione dei servizi per il lavoro nella Regione Marche, saranno tenuti alla sola dimostrazione dei requisiti strutturali e professionali di cui agli artt. 5 – 6 - 7 e 8 della Disciplina, fermo restando l'applicazione integrale delle restanti parti del disciplinare.

3. Modalità di accesso al sistema e validità dell'accreditamento

I termini operativi per la presentazione della domanda sono disponibili all'interno del documento *"Guida alla presentazione della Domanda di Accreditamento"*.

I soggetti interessati ad ottenere l'accreditamento, presentano la domanda, comprensiva della richiesta d'iscrizione nell'Elenco regionale, alla struttura regionale competente in materia di lavoro.

La domanda deve essere redatta utilizzando il sistema informativo che sarà appositamente realizzato. Nelle more dovrà essere utilizzata esclusivamente la modulistica allegata al presente provvedimento e resa disponibile sul sito internet della Regione Marche

(<http://www.istruzioneformazioneilavoro.marche.it/Lavoro/Serviziperlimpiegopubblicieprivati/Accreditamentodeiserviziperilavoro.aspx>) recante, tra l'altro, l'indicazione della documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti di cui al capo II della disciplina. La stessa deve essere corredata dalla documentazione prevista dal precitato decreto, anche mediante l'utilizzo di specifica autocertificazione rilasciata ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.



Luogo di emissione	Numero	Pag. 7
Ancona	Data	

L'accreditamento del soggetto decorre dalla data di adozione del provvedimento del Dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro, di accreditamento ed iscrizione nell'Elenco.

E' fatto obbligo al soggetto accreditato di comunicare alla struttura regionale competente in materia di lavoro, entro quindici giorni dal verificarsi, ogni variazione dei requisiti che hanno determinato la concessione dell'accreditamento

Nel caso in cui la Regione Marche si avvalga della facoltà di modificare, a fine sperimentazione triennale, la disciplina, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina, a pena di decadenza dall'accreditamento, il soggetto accreditato può richiedere il rinnovo dell'iscrizione, allegando la documentazione attestante l'esistenza dei requisiti previsti ai sensi della ridefinita disciplina. Nelle more del procedimento di rinnovo l'accreditamento è provvisoriamente prorogato.

4. Il sistema dei controlli per il rilascio ed il mantenimento dell'accreditamento

4.1 Istruttoria per il rilascio dell'Accreditamento

La fase di istruttoria inizia con il ricevimento della domanda di accreditamento, a seguito della pubblicazione dell'Avviso Pubblico rivolto ai soggetti accreditabili.

La struttura regionale competente in materia di lavoro, entro sessanta giorni dalla ricezione della istanza, verifica il possesso dei requisiti attraverso modalità che comprendono il riscontro delle dichiarazioni rilasciate e della documentazione prodotta nonché controlli in loco.

In caso di accoglimento dell'istanza, il Dirigente della struttura regionale competente in materia di lavoro rilascia, con apposito provvedimento, l'accreditamento e l'iscrizione nell'Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro dandone comunicazione al soggetto interessato.

Il riscontro di eventuali difformità o di mutamenti delle condizioni e dei requisiti che hanno determinato il rilascio dell'accreditamento è comunicato sollecitamente al soggetto interessato al quale è assegnato un termine perentorio, non inferiore a quindici giorni, per sanare la situazione di irregolarità o per fornire eventuali chiarimenti.

La struttura regionale competente in materia di lavoro dispone con apposito provvedimento del Dirigente la revoca dell'accreditamento e la contestuale cancellazione dall'Elenco regionale dei soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro nella Regione Marche nei seguenti casi:

- a)** sopravvenuta mancanza dei requisiti di cui al Capo II della disciplina;
- b)** inottemperanza alle prescrizioni di cui agli artt 14 e 15 della disciplina;
- c)** mancato raggiungimento senza giustificato motivo degli obiettivi di efficacia ed efficienza di cui all' art. 18 della disciplina;
- d)** mancato adeguamento a quanto richiesto entro il termine, ovvero non adeguatezza dei chiarimenti forniti.

Il soggetto nei confronti del quale sia stata disposta la revoca dell'accreditamento non può presentare una nuova domanda nei tre anni successivi.

4.2 Controlli per il mantenimento dell'accreditamento

La struttura regionale competente in materia di lavoro, verifica in qualunque momento lo ritenga opportuno, il mantenimento del possesso dei requisiti, disponendo controlli, anche in loco.

La Regione Marche, per la verifica sulla permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento ai fini del mantenimento del soggetto nell'elenco degli accreditati, può avvalersi di soggetti terzi.

Le attività di controllo vengono effettuate con o senza preavviso, pertanto è fatto obbligo al Soggetto accreditato di tenere agli atti, presso la sede principale, tutta la documentazione (cartacea e/o su formato digitale) idonea a comprovare quanto dichiarato in autocertificazione e a renderla accessibile in copia presso tutte le sedi indicate nella domanda di accreditamento.

4.3 Disciplina dei controlli ed evidenze per il rilascio ed il mantenimento dell'accreditamento



Luogo di emissione	Numero	Pag. 8
Ancona	Data	

Le modalità di esercizio delle azioni di controllo e verifica sulla procedura di rilascio (Fase 1) e mantenimento (Fase 2) dell'accreditamento sono le seguenti:

- ✓ Verifica dei documenti inviati in allegato alla domanda;
- ✓ Verifica della veridicità delle autocertificazioni e autodichiarazioni; gli uffici incaricati possono richiedere alle pubbliche amministrazioni competenti i documenti necessari a valutarne la corrispondenza con quanto dichiarato dall'Ente in sede di candidatura;
- ✓ Verifica attraverso lo strumento dell'audit in loco; questa fase può essere attivata anche a seguito di esito positivo della verifica d'ufficio sull'autocertificazione dell'Ente e per il mantenimento dell'accreditamento;
- ✓ Verifica attraverso lo strumento dell'audit presso l'Amministrazione regionale; in questo caso l'Ente viene convocato presso la sede del Servizio per la verifica documentale, anche per i controlli di mantenimento dell'accreditamento.

La tabella seguente sintetizza per ciascuna fase del controllo, le tipologie di evidenza, le modalità previste e l'esito del procedimento di verifica.

FASE DEI CONTROLLI	EVIDENZE DA PRODURRE	MODALITA' DI CONTROLLO	ESITO DEL CONTROLLO
FASE 1 ISTRUTTORIA DOMANDA DI ACCREDITAMENTO	Autocertificazioni o autodichiarazioni. Documentazione in copia conforme da inviare al Servizio (rif. Tabelle 1,2,3)	Verifica di completezza e conformità nella fase di istruttoria della domanda di accreditamento Eventuale controllo d'ufficio e/o in loco su soggetti che hanno presentato domanda. Eventuale richiesta di integrazione con documentazione integrativa/esplicativa	ISCRIZIONE ALL'ELENCO DEI SOGGETTI ACCREDITATI
FASE 2 VERIFICA DI CONFERMA E MANTENIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO	Documentazione attestante la veridicità delle autocertificazioni e delle autodichiarazioni rese (si procede con contatti con le PP AA competenti o si verifica documentazione conservata presso l'archivio dell'ente)	Verifica della documentazione attestante il perdurare dei requisiti verificati nella Fase 1 Verifica con audit in loco o presso la sede del Servizio della documentazione attestante la veridicità delle autocertificazioni e autodichiarazioni rese in Fase 1	CONFERMA E MANTENIMENTO ACCREDITAMENTO

Le tabelle nelle pagine seguenti dettagliano, rispetto ai tre ambiti di requisiti (Giuridici e Finanziari, Strutturali, Professionali) le evidenze nonché la documentazione a supporto che i soggetti accreditandi devono produrre e/o rendere disponibili e le relative modalità di controllo, sia in fase di accreditamento (Fase 1), sia in fase successiva per il mantenimento dello status di soggetti accreditati (Fase 2).

Nella prima colonna vengono elencati i singoli requisiti per i quali è richiesto il possesso; nella seconda colonna Evidenza documentale / autocertificazione o autodichiarazione è riportato il riferimento al documento che attesta e da evidenza del possesso del requisito. Per alcuni di questi documenti è prevista la possibilità di autodichiararne o autocertificarne il contenuto.

Le colonne Modalità di verifica e controllo Fase 1 e Fase 2 esplicano, per ciascuna evidenza prodotta dal soggetto accreditando, le modalità con le quali il Servizio può procedere alla verifica per il rilascio dell'Accreditamento (Fase 1) e per il mantenimento dello stesso (Fase 2).

TAB 1



Luogo di emissione	Numero	Pag. 9
	Data	
Ancona		

Requisiti Giuridici e Finanziari	Evidenza documentale / autocertificazione o autodichiarazione	Modalità di verifica e controllo Fase 1	Modalità di verifica e controllo Fase 2
<input type="checkbox"/> Natura giuridica del soggetto richiedente accreditamento	Atto costitutivo e/o statuto ovvero attestazione dell'iscrizione all'Albo ex art. 4 D. Lgs. 276/2003 o del possesso dell'accREDITAMENTO regionale per la formazione	Controllo della documentazione inviata o verifica con amministrazione competente entro 60 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)
<input type="checkbox"/> Bilancio certificato	Certificazione di bilancio rilasciata da soggetti autorizzati ovvero attestazione dell'iscrizione all'Albo ex art. 4 D. Lgs. 276/2003 o del possesso dell'accREDITAMENTO regionale per la formazione	Controllo della documentazione inviata entro 60 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)
<input type="checkbox"/> Assenza di stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o procedure concorsuali	<u>Autocertificazione</u>	Controllo della documentazione inviata o verifica con amministrazione competente entro 60 giorni dalla ricezione	Verifica a campione con amministrazione competente o con audit in loco o presso gli uffici della Regione
<input type="checkbox"/> Capitale sociale versato non inferiore ai 20.000 euro	attestazione dell'iscrizione all'Albo ex art. 4 D. Lgs. 276/2003 o del possesso dell'accREDITAMENTO regionale per la formazione	Controllo della documentazione inviata o verifica con amministrazione competente entro 60 giorni dalla ricezione	Verifica a campione con amministrazione competente o con audit in loco o presso gli uffici della Regione
<input type="checkbox"/> Finalità statutarie che prevedono riferimenti ai servizi per i quali si richiede accreditamento	Atto costitutivo e/o statuto	Controllo della documentazione inviata entro 60 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)
<input type="checkbox"/> Regolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse	<u>Autocertificazione</u>	Controllo della documentazione inviata o verifica con amministrazione competente entro 60 giorni dalla ricezione	Verifica a campione con amministrazione competente o con audit in loco o presso gli uffici della Regione
<input type="checkbox"/> Regolarità rispetto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali	<u>Autocertificazione</u>	Controllo della documentazione inviata o verifica con amministrazione competente entro 60 giorni dalla ricezione	Verifica a campione con amministrazione competente o con audit in loco o presso gli uffici della Regione
<input type="checkbox"/> Rispetto della normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili	<u>Autocertificazione</u>	Controllo della documentazione inviata o verifica con amministrazione competente entro 60 giorni dalla ricezione	Verifica a campione con amministrazione competente o con audit in loco o presso gli uffici della Regione
<input type="checkbox"/> Rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	<u>Autocertificazione</u>	Controllo della documentazione inviata o verifica con amministrazione competente entro 60 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)
<input type="checkbox"/> Rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali	<u>Autocertificazione</u>	Controllo della documentazione inviata o verifica con amministrazione competente entro 60 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)
<input type="checkbox"/> Per gli amministratori, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza, l'assenza di condanne penali, anche non definitive	<u>Autocertificazione</u>	Controllo della documentazione inviata o verifica con amministrazione competente entro 60 giorni dalla ricezione	Verifica a campione con amministrazione competente o con audit in loco o presso gli uffici della Regione
<input type="checkbox"/> Per gli amministratori, direttori generali e dirigenti muniti di rappresentanza, l'assenza di sottoposizione	<u>Autocertificazione</u>	Controllo della documentazione inviata o verifica con amministrazione competente entro 60 giorni dalla ricezione	Verifica a campione con amministrazione competente o con audit in loco o presso gli uffici della Regione



Luogo di emissione Ancona	Numero	Pag. 10
	Data	

alle misure di prevenzione			
----------------------------	--	--	--



Luogo di emissione Ancona	Numero	Pag. 11
	Data	

TAB 2

Requisiti Strutturali	Evidenza documentale / autocertificazione o autodichiarazione	Modalità di verifica e controllo Fase 1	Modalità di verifica e controllo Fase 2
1. Sede legale o almeno una sede operativa nel territorio della Regione Marche	Titolo di proprietà oppure contatto di affitto, comodato, usufrutto ecc. di durata almeno pari a quella prevista per l'accreditamento (tre anni dalla data di emanazione del decreto) regolarmente registrato recante i dati identificativi (indirizzo, n. civico e dati catastali) unitamente a visura catastale.	Controllo della documentazione inviata entro 60 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)
2. Locali delle sedi distinti da quelli di altri soggetti	Mappe/planimetrie con evidenza della struttura della sede unitamente al certificato di agibilità della sede rilasciato dal Sindaco del Comune di pertinenza, o perizia tecnico-giurata attestante l'idoneità statica della sede recante l'indicazione dei dati identificativi (dati catastali che attestino che i locali sono uso ufficio/commerciale), sottoscritta da un tecnico abilitato	Controllo della documentazione inviata entro 60 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)
3. Conformità alla normativa in materia di tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro	Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'assolvimento degli obblighi di cui al D. Lgs. 81/2008 e s. m., indicazione del nome del RSPP, unitamente a copia dell'attestato di frequenza al corso rilasciato al RSPP	Controllo della documentazione inviata entro 60 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)
4. Conformità alla normativa in materia di accessibilità per i disabili	copia della perizia tecnica descrittiva corredata da grafico indicativo della sede che attesta gli adempimenti relativi alla eliminazione o al superamento delle barriere architettoniche (L. 118/71, L. 13/89, L. 104/92, D.M. 236/89, D. Lgs. 242/96) sottoscritta e timbrata da un tecnico abilitato	Controllo della documentazione inviata entro 60 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)
5. Disponibilità di spazi attrezzati con adeguati arredi per l'attesa dell'utenza, spaziosi in cui sia possibile consultare agevolmente materiali informativi (di norma 3mq per utente medi/ora con un minimo di 9 mq), atti a garantire la riservatezza durante i colloqui individuali.	Planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato ed iscritto all'albo professionale contenente la descrizione degli arredi, delle attrezzature, la superficie netta di ciascun ambiente e la superficie netta totale, l'indicazione della destinazione dei vani	Controllo della documentazione inviata entro 60 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco)
6. Apertura al pubblico per un numero di ore settimanali non inferiore a venti.	<u>Autodichiarazione</u>	Controllo della documentazione inviata entro 60 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco)
7. Spazi, strumenti e tecnologie d'ufficio idonee	<u>Autodichiarazione</u>	Controllo della documentazione inviata entro 60 giorni dalla ricezione	Verifica a campione (audit in loco)



<p>allo svolgimento delle attività per cui viene richiesto l'accreditamento. Collegamenti telematici idonei a interconnettersi al Sil Job Agency e con Cliclavoro.</p>			
<p>8. Visibilità all'interno e all'esterno dei locali di: - estremi del provvedimento d'iscrizione nell'Elenco regionale; - tipologia del servizio e orari di apertura al pubblico garantiti; - dell'organigramma delle funzioni aziendali nonché del responsabile della sede operativa, - identificativo con logo attribuito dalla Regione Marche.</p>	<p><u>Autodichiarazione</u></p>	<p>Controllo della documentazione inviata entro 60 giorni dalla ricezione</p>	<p>Verifica a campione (audit in loco)</p>

TAB 3

Requisiti Professionali	Evidenza documentale / autocertificazione o autodichiarazione	Modalità di verifica e controllo Fase 1	Modalità di verifica e controllo Fase 2
<p>1. Presenza del/dei Responsabile/i organizzativo/i che questo/i assicurino il coordinamento di non più di tre unità operative sul territorio regionale.</p>	<p>Contratto di lavoro o altro documento dal quale si evinca l'individuazione e la formalizzazione del rapporto di lavoro</p>	<p>Controllo della documentazione inviata entro 60 giorni dalla ricezione</p>	<p>Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)</p>
<p>2. Requisiti del/dei Responsabile/i organizzativo/i</p>	<p>Curriculum vitae del/dei Responsabile/i organizzativo/i con dichiarazione di veridicità delle informazioni, secondo lo schema Europass (allegato....)</p>	<p>Controllo della documentazione inviata entro 60 giorni dalla ricezione</p>	<p>Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)</p>
<p>3. Presenza di almeno un Operatore dei Servizi per il Lavoro, con i requisiti idonei per garantire le funzioni per le quali il soggetto si accredita, per ciascuna Unità Operativa.</p>	<p>Contratto di lavoro o altro documento dal quale si evinca l'individuazione e la formalizzazione del rapporto di lavoro per un orario almeno pari a 20 ore settimanali.</p>	<p>Controllo della documentazione inviata entro 60 giorni dalla ricezione</p>	<p>Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)</p>
<p>4. Requisiti del/degli Operatore/i del mercato del lavoro</p>	<p>Curriculum vitae del/dei Operatore/i del mercato del lavoro con dichiarazione di veridicità delle informazioni, secondo lo schema Europass (allegato....)</p>	<p>Controllo della documentazione inviata entro 60 giorni dalla ricezione</p>	<p>Verifica a campione (audit in loco o presso gli uffici della Regione)</p>

5. Interazione con il sistema pubblico dei servizi e con gli attori della rete.



Luogo di emissione	Numero	Pag. 13
Ancona	Data	

La Regione Marche e/o le Province possono affidare agli operatori accreditati, nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali, lo svolgimento di servizi per il lavoro collegati ad azioni di politica attiva del lavoro, nell'ambito del raccordo con i Servizi pubblici per l'impiego, previa acquisizione e riconoscimento della Carta dei Servizi del Soggetto Accreditato, di cui all'articolo 9 della disciplina.

La Regione Marche nell'ambito del singolo affidamento e in considerazione del target e degli obiettivi di inserimento lavorativo, può promuovere forme di partnership tra operatori accreditati e autorizzati per il raggiungimento dei risultati occupazionali attraverso il concorso di più soggetti nell'erogazione dei servizi per l'occupabilità e l'occupazione.

Le modalità di raccordo saranno oggetto di specifiche convenzioni tra il soggetto committente e gli operatori affidatari in coerenza con la normazione regionale e con la programmazione regionale e provinciale in materia.

6. Monitoraggio e valutazione delle prestazioni erogate

Il sistema di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni erogate da servizi privati accreditati si realizza nell'ambito del modello unitario di monitoraggio individuato dalla Regione Marche con DGR n. 1697 del 19/12/2011 sia per quanto riguarda i servizi di cui all'articolo 3 comma 1 della disciplina esercitati in quanto parte del Sistema Regionale dei Servizi per il Lavoro, sia nel caso di affidamenti specifici sui servizi di cui allo stesso articolo o nel caso dei servizi specialistici di cui al comma 7 del medesimo art. 3 della disciplina.

L'efficacia e l'efficienza dei servizi affidati ed erogati, è uno dei criteri essenziali ai fini dell'accreditamento e del mantenimento dell'iscrizione all'Elenco.

La misurazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi erogati viene effettuata dalla Regione Marche a partire dai seguenti criteri:

- a)** favorire l'occupazione delle persone in cerca di lavoro;
- b)** favorire il più possibile forme di lavoro stabile e sicuro;
- c)** favorire una riduzione media della permanenza nello stato di disoccupazione delle persone prese in carico;
- d)** favorire un adeguato collegamento degli interventi alle azioni di rafforzamento delle competenze e riqualificazione professionale;
- e)** dimostrare un elevato livello di soddisfazione da parte dei clienti (cittadini e datori di lavoro).

Con successivo provvedimento amministrativo la Regione Marche definisce:

- a)** le modalità di verifica periodica dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni rese in regime di accreditamento;
- b)** il sistema di indicatori riferiti alle Aree e servizi di cui all'articolo 3;
- c)** i criteri di misurazione e gli strumenti utilizzati.

La valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi affidati ed erogati, sarà uno dei criteri essenziali ai fini del passaggio del singolo soggetto accreditato dall'elenco provvisorio a quello definitivo.

La Regione Marche rende disponibile agli operatori accreditati una scheda di monitoraggio annuale degli indicatori di valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi affidati ed erogati.

Per monitorare il sistema regionale dell'accreditamento dei servizi al lavoro la Regione Marche con cadenza almeno annuale si impegna a riunire le Parti Sociali per verificare i risultati della presente regolamentazione, anche al fine di individuare le modifiche che si rendessero necessarie.